

SEZIONE

I

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo"), coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 27 marzo 2024, n. 12/R, pubblicato sul BURT n. 16 del 3 aprile 2024, parte prima.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)".

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n.59 "Norme per la tutela degli animali.

Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)";

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 11 novembre 2010;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n.2;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 18 luglio 2011, n.627;

Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 25 luglio 2011;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza di cui all'articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n.2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2011, n. 699;

Considerato quanto segue:

1. La piena operatività della l.r. 59/2009, e la contestuale abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) e dei relativi atti attuativi, è condizionata all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. La l.r. 59/2009 detta una serie di disposizioni in materia di tutela del benessere degli animali e di prevenzione del randagismo, che necessitano di essere specificate dal punto di vista tecnico.
3. In particolare, la procedura di registrazione all'anagrafe canina può essere effettuata dai veterinari delle strutture pubbliche e da veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe stessa secondo modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ottemperanza all'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6 agosto 2008.
4. Il termine di novanta giorni per il controllo da parte delle Aziende USL sul possesso dei requisiti dei canili sanitari e dei canili rifugio ai fini dell'accreditamento di tali strutture appare del tutto congruo alla luce della complessa attività valutativa svolta dalle Aziende stesse.
5. Di prendere atto del parere favorevole della competente commissione consiliare, senza tuttavia accogliere l'indicazione formulata in merito ai requisiti dimensionali minimi per la custodia degli animali per i motivi di cui ai punti 6 e 7.
6. Di stabilire requisiti dimensionali minimi che siano realmente adeguati a garantire condizioni di benessere degli animali custoditi, in quanto analoghi a quelli previsti dalla Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
7. Di prevedere comunque un congruo periodo transitorio per l' adeguamento ai requisiti dimensionali minimi, stabilito nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
8. La particolare urgenza di alcune disposizioni rende necessario stabilire la decorrenza dell'entrata in vigore del presente regolamento dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

8 bis. Per accrescere la tutela del benessere animale, si rende necessario introdurre il divieto di detenzione del cane alla catena, o con analoghi mezzi di contenimento, fatta eccezione per due fattispecie rigorosamente determinate. (3)

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Oggetto (art. 41 l.r. 59/2009)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n.59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)", detta disposizioni specifiche finalizzate alla tutela del benessere degli animali ed alla prevenzione del randagismo.

Art. 2

Modalità di custodia (art. 5 l.r. 59/2009)

1. Gli animali sono custoditi in luoghi idonei e con modalità tali da assicurare adeguate condizioni di sicurezza, spazio, temperatura, ventilazione ed illuminazione.

1 bis. E' vietata la custodia del cane alla catena, o con mezzi di contenimento similari, salve comprovate ragioni sanitarie o per urgenti misure di sicurezza. (4)

2. I requisiti dimensionali per la custodia di esemplari delle specie più diffuse sono elencati nell'allegato A. La necessità di eventuali deroghe a tali requisiti è attestata da un medico veterinario.

Art. 3

Modalità di trasporto (art. 6 l.r. 59/2009)

1. Nei casi non disciplinati dal regolamento CE 1/2005 del Consiglio, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE, e il regolamento CEE 1255/1997, il trasportatore dell'animale adotta le seguenti misure:

- a) frequenti interruzioni del viaggio ogniquale volta l'animale trasportato presenti segni di stress, al fine di garantirne il riposo, l'alimentazione e la sgambatura;
- b) utilizzo di contenitori idonei a garantire la massima sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma 1, lettera m) del decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)

Art. 4

Accertamento della pericolosità dell'animale (art. 9 l.r. 59/2009)

1. Ai fini di cui all' articolo 9 della l.r. 59/2009 , la condizione di comprovata pericolosità dell'animale per l' incolumità delle persone è attestata da una commissione composta da tre medici veterinari, tra cui un veterinario comportamentista, ove presente all'interno dell'azienda unità sanitaria locale.

2. La Regione promuove, nel quadro dell'educazione continua dei medici veterinari del servizio sanitario regionale, lo sviluppo di competenze tecniche di medicina comportamentale.

Art. 5

Modalità della detenzione negli esercizi commerciali, nei canili privati e nelle pensioni per animali (art.12 l.r. 59/2009)

1. I titolari delle attività di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 59/2009 sono tenuti al rispetto dei requisiti dimensionali indicati nell'allegato A.

2. Le strutture di cui all'articolo 13 della l.r. 59/2009 sono dotate di un registro di carico e scarico aggiornato costantemente e assicurano l'assistenza di un medico veterinario in qualità di referente sanitario. (5)

Art. 6

Manifestazioni storico culturali (art. 15 l.r. 59/2009)

1. Le manifestazioni storico- culturali in cui sia previsto l'impiego di animali, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15 della l.r. 59/2009, sono autorizzate dal comune in cui si svolgono.

2. Durante lo svolgimento della manifestazione è garantito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento. Il servizio di assistenza vigila anche sul rispetto del divieto di qualsiasi trattamento farmacologico teso ad alterare le prestazioni degli animali.

3. La pista in cui si svolge la manifestazione è delimitata mediante strutture idonee a ridurre i danni per gli animali in caso di caduta, nonché a garantire l'incolumità degli spettatori.

4. Qualora la manifestazione preveda l'impiego di equidi, il terreno asfaltato o cementato è ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica nelle manifestazioni che prevedono l'impiego di asini in gara, qualora la pista sia inferiore a 250 metri.
6. La Regione, al fine della salvaguardia delle tradizioni storiche e della tutela degli animali, contribuisce alla diffusione ed alla adozione di misure atte a evitare o a ridurre ogni danno a persone ed animali.

Art. 7

Attività e terapie assistite da animali (art. 16 l.r. 59/2009)

1. Le attività di cui all'articolo 16 della l.r. 59/2009 sono le seguenti:
 - a) attività assistite da animali;
 - b) terapie assistite da animali.
2. Il responsabile del progetto di attività o di terapia assistita da animali comunica, anche in via telematica con modalità conformi all'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) alla struttura dell'azienda unità sanitaria locale competente in materia di sanità veterinaria l'inizio del progetto medesimo.
3. Il progetto è condotto esclusivamente da operatori in possesso di competenze tecniche debitamente documentate.
4. L'idoneità dell'animale coadiutore allo svolgimento del progetto è attestata mediante apposita certificazione, con validità annuale, da un medico veterinario esperto in interventi assistiti con animali (2) individuato dal responsabile del progetto.

Art. 8

Modalità di accesso negli esercizi pubblici e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico (art.21 l.r. 59/2009)

1. Ai fini della sicurezza, negli esercizi pubblici e commerciali nonché nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale è consentito l'accesso di un solo cane per proprietario o detentore, condotto con museruola e guinzaglio qualora previsto dalle norme statali.

Art. 9

Procedure di anagrafe canina (artt. 24-26 l.r. 59/2009)

1. Il responsabile del cane provvede all'iscrizione presso l'anagrafe canina contestualmente all'identificazione elettronica del cane effettuata con microchip da un medico veterinario ai sensi dell'articolo 25 comma 2 della l.r. 59/2009.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato B, da medici veterinari del servizio sanitario regionale e da medici veterinari libero professionisti.
3. I libero professionisti di cui al comma 2 espletano le procedure di anagrafe canina previa assegnazione da parte dell'Azienda unità sanitaria locale di un codice di riconoscimento.
4. Il codice di riconoscimento di cui al comma 3 è assegnato previa frequenza di un corso di formazione organizzato dall'Azienda unità sanitaria locale in collaborazione con l'ordine provinciale dei medici veterinari, di durata pari ad almeno sei ore e con test finale, avente ad oggetto i contenuti della l.r. 59/2009 e del relativo regolamento di attuazione.

Art. 10

Banca dati regionale (art. 25 l.r. 59/2009)

1. La banca dati regionale è costituita da un complesso di informazioni che consente di ricondurre il segnale emesso dal microchip di cui all'articolo 9 all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
2. I contenuti e le modalità operative della banca dati regionale sono specificati nell'allegato B.

Art. 11

Cessione del cane al canile rifugio (art. 28 l.r. 59/2009)

1. La domanda di cessione del cane al canile rifugio è presentata al comune competente, anche in via telematica con modalità conformi all' articolo 3 della l.r. 40/2009 , e contiene l'indicazione dei gravi motivi di impedimento di cui all' articolo 28, comma 1 della l.r.59/2009 .
2. Il comune definisce i limiti e le modalità di partecipazione del responsabile del cane alle spese di mantenimento dell'animale.

Art. 12

Requisiti e procedure di accreditamento dei canili sanitari e dei canili rifugio (art. 30 l.r. 59/2009)

1. L'Azienda unità sanitaria locale rilascia l'accreditamento del canile sanitario e del canile rifugio a seguito della presentazione di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal responsabile della struttura, con cui si attesta la sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) possesso del nulla-osta di cui all'articolo 24 del decreto del presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);
 - b) sussistenza dei requisiti elencati nell'allegato C al presente regolamento.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche in via telematica con modalità conformi all'articolo 3 della l.r. 40/2009.
3. L'Azienda unità sanitaria locale effettua il controllo sul possesso dei requisiti dichiarati ai sensi del comma 1 entro il termine di novanta giorni dall'accreditamento.
4. Successivamente al controllo di cui al comma 3, l'azienda unità sanitaria locale effettua il controllo sulla permanenza dei requisiti almeno ogni due anni. Il controllo è altresì finalizzato a verificare la sussistenza di garanzie di un adeguato livello di benessere degli animali custoditi, come specificate nell'allegato C.
5. Qualora sia rilevata una non conformità, l'azienda unità sanitaria locale stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni, entro il quale il responsabile della struttura è tenuto a conformarsi ed a comunicare all'azienda unità sanitaria locale l'avvenuta regolarizzazione.
6. In caso di non adeguamento, l'azienda unità sanitaria locale revoca l'accreditamento con provvedimento motivato.

Art. 13

Criteri di concessione dei contributi per la costruzione e il risanamento dei canili (art. 33 l.r. 59/2009)

1. La Regione concorre al finanziamento per la costruzione ed il risanamento dei canili con la concessione di specifici contributi.
2. I comuni singoli o associati presentano domanda di contributo entro il 30 settembre di ogni anno, ed allegano alla domanda stessa la seguente documentazione:
 - a) atto di approvazione del progetto di costruzione o risanamento, contenente gli elementi di cui all'articolo 33 comma 2 della l.r. 59/2009;
 - b) relazione tecnica attestante la conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla l.r. 59/2009;
 - c) indicazione dello strumento finanziario utilizzato per la realizzazione del progetto;
 - d) atto associativo e conseguenti atti di organizzazione comprovanti l'esercizio associato delle funzioni di costruzione, risanamento e gestione dei canili ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).
3. Il settore regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria definisce entro il 30 ottobre di ogni anno una graduatoria e provvede alla concessione dei contributi sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato D.
4. I soggetti pubblici adottano modalità telematiche per la gestione informatica del procedimento di concessione del contributo in conformità alle disposizioni della legge regionale 5 ottobre 2009, n.54

(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

Art. 14

Nomina della Commissione regionale per la tutela degli animali (art. 38 l.r. 59/2009)

1. I tre rappresentanti dei servizi veterinari delle Aziende USL di cui all'articolo 38 comma 2 lettera c) della l.r. 59/2009 sono rispettivamente individuati in ciascuna delle tre Aree vaste di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

2. I cinque rappresentanti delle associazioni senza scopo di lucro ed imprese sociali di cui all'articolo 38 comma 2 lettera g) della l.r. 59/2009 sono designati da un'assemblea convocata all'inizio di ogni legislatura regionale dal dirigente del settore regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria. Essi sono individuati in ciascuna delle Aree vaste di cui al comma 1 nella seguente proporzione:

- a) uno per l'Area vasta centro;
- b) due per l'Area vasta nord-ovest;
- c) due per l'Area vasta sud-est.

Art. 15

Norma transitoria (1)

1. I detentori di animali e i titolari delle strutture di cui all'articolo 5, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano alle dimensioni minime indicate nell'Allegato A punto 1 entro il termine del 31 dicembre 2013.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Allegati

ALLEGATO A

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITA' DI CUSTODIA

1. CANI e GATTI: Nelle abitazioni, il cane ed il gatto non devono essere confinati permanentemente in locali di servizio e terrazze.

La detenzione è consentita in recinti o box, come di seguito definiti:

- recinto: spazio confinato all'aperto anche con fondo non impermeabilizzato.
- box: spazio confinato con fondo impermeabilizzato, con pendenza e canalizzazione adeguata allo smaltimento dei reflui.

Deve esserci disponibilità di ricambio d'aria, di spazi esposti al sole e ombreggiati. Deve essere presente una cuccia lavabile sollevata da terra di dimensione adeguata per ognuno degli animali presenti. La recinzione deve essere adeguata ad impedire la fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell'animale e della collettività. Per i cani

custoditi in box e recinti deve essere garantita la possibilità giornaliera di movimento.

I box e i recinti devono rispettare le dimensioni minime indicate nella seguente tabella.

Dimensioni minime di riferimento

Superficie minima	
mq per ciascun cane (massimo 3 cani)	mq per ciascun cane (oltre 3 cani fino a 5 cani)
8,0	4,0

Abrogato (6)

Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 12 della l.r. 59/2009, i cani e gatti sono custoditi in spazi con base ed altezza pari al doppio della lunghezza dell'animale (esclusa la coda). La larghezza deve essere tale da consentire all'animale il movimento. Ogni animale in più deve disporre di almeno il 25% in più della superficie.

2. ALTRI MAMMIFERI DA COMPAGNIA: Nelle abitazioni, gli animali non devono essere confinati permanentemente in locali di servizio e terrazze.

In caso di custodia confinata sia a fini privati che commerciali, le indicazioni sotto elencate si riferiscono ad animali adulti. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il lato più corto della base deve essere almeno pari alla lunghezza dell'animale con coda. L'altezza del contenitore deve essere pari ad almeno una volta la lunghezza dell'animale con la coda per gli animali terricoli; per quelli arboricoli l'altezza deve essere pari ad almeno 3 volte la lunghezza dell'animale con la coda.

PICCOLI (Fino a 150 gr. di peso) : 500 cm².

MEDI/PICCOLI (Fino a 600 gr. di peso): 900cm².

MEDI (Fino a 1kg di peso) : 2000cm².

MEDIO/GRANDI (Fino a 5 kg di peso): 3600 cm²

GRANDI (Superiori a 5 kg) 3x2 la lunghezza dell'animale con coda

3. SAURI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. La base del contenitore deve essere almeno pari al doppio della lunghezza dell'animale, la larghezza e l'altezza almeno pari alla lunghezza. Per ogni animale in più ogni lato deve aumentare del 10%. In aggiunta per gli animali arboricoli devono essere predisposti rami ed arrampicatoi per almeno il doppio della lunghezza dell'animale.

4. SERPENTI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il perimetro del contenitore deve essere pari ad almeno 1,25 volte la lunghezza totale

dell'animale. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 10% del perimetro. La larghezza del contenitore deve essere almeno pari al 25% della lunghezza dell'animale. Per i serpenti arboricoli l'altezza del contenitore deve essere almeno pari ad almeno il 25% dell'animale ed il contenitore deve essere provvisto di rami ed arrampicatoi.

5. TARTARUGHE TERRESTRI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. La superficie calpestabile deve essere almeno pari a 20 volte quella del carapace dell'animale. Il lato minore del contenitore deve essere almeno pari al doppio della lunghezza del carapace dell'animale più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 25% della superficie calpestabile.

6. TARTARUGHE ACQUATICHE. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il contenitore deve avere un'area almeno pari al quintuplo per il doppio la lunghezza del carapace dell'animale più grande. La parte asciutta deve essere almeno pari alla superficie del carapace dell'animale più grande. La parte acquatica deve essere almeno pari al doppio della lunghezza del carapace più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 25% della superficie sia acquatica che terrestre.

7. UCCELLI: Lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere.

ALLEGATO B

COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI REGIONALE E PROCEDURE DI ANAGRAFE CANINA

SEZIONE PRIMA

COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI REGIONALE (ART.10)

1. La banca dati regionale è costituita da un complesso di informazioni che consente di ricondurre il segnale emesso dal microchip all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, e da ogni ulteriore informazione necessaria alla gestione ed allo sviluppo del relativo sistema informativo. La banca dati regionale è organizzata in modo da consentire di procedere in automatico alla estrazione dei dati. La banca dati regionale fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni di cui alla l.r. 54/2009.

2. La banca dati regionale si suddivide in articolazioni locali, definite banca dati locale, ciascuna delle quali riferita ad una azienda unità sanitaria locale e contenente il complesso informatizzato dei dati da questa gestiti.

I dati sono i seguenti:

- a) codice identificativo del microchip;
- b) cognome e nome del responsabile;
- c) luogo e data di nascita del responsabile;
- d) residenza del responsabile;
- e) utenza telefonica di residenza del responsabile;
- f) utenza di telefonia mobile del responsabile;
- g) razza del cane;
- h) sesso del cane;
- i) data o periodo di nascita del cane;
- l) mantello del cane;
- m) taglia del cane;
- n) nome del cane;
- o) veterinario operatore;
- p) data iscrizione;
- q) segni particolari;
- s) note (ad esempio, domicilio del responsabile, se diverso dalla residenza indicata alla lettera d), ulteriori contrassegni identificativi del cane, etc.).

3. Per ogni banca dati locale, è individuato un soggetto responsabile delle procedure. La banca dati locale aggiorna costantemente, con cadenza almeno settimanale, i dati presenti nella banca dati regionale.

SEZIONE SECONDA

PROCEDURE DI ANAGRAFE CANINA (ART. 9)

1. Il responsabile di un cane provvede entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale all'iscrizione e all'identificazione dello stesso presso la banca dati locale, individuata in base alla propria residenza anagrafica
2. Chiunque rinviene un cane vagante, di qualsiasi età, lo segnala senza indugio agli agenti di polizia municipale del luogo dove è avvenuto il ritrovamento.
3. Ai fini dell'iscrizione il responsabile dell'animale sottoscrive in duplice esemplare una scheda anagrafica che riporta i dati elencati al punto 2 della prima sezione; una copia della scheda anagrafica è rilasciata al responsabile; una seconda copia, accompagnata da copia del documento di identità del responsabile, è inviata entro cinque giorni alla banca dati locale a cura del medico veterinario. Il modello di scheda anagrafica è approvato con decreto del dirigente della competente struttura regionale.
4. Contestualmente all'iscrizione, il medico veterinario impianta al cane un microchip nel sottocute della regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro. L'impianto del microchip è effettuato con modalità che evitino inutili sofferenze o danni all'animale. Dopo l'impianto, il funzionamento del microchip è verificato mediante lettore e, in caso di esito positivo, il medico veterinario appone una etichetta adesiva con il codice identificativo su entrambe le schede di cui al punto 3. I cani già identificati con microchip sono iscritti nella banca dati locale dopo la verifica della identificazione a cura del veterinario ufficiale.
5. In caso di trasferimento della residenza in un comune appartenente alla stessa azienda unità sanitaria locale, il responsabile comunica all'azienda la variazione dei propri dati anagrafici. Qualora il trasferimento della residenza avvenga in un comune appartenente ad una azienda unità sanitaria locale diversa, il responsabile trasmette alla azienda unità sanitaria locale di ultima residenza copia della scheda anagrafica completa di codice identificativo, indicando la nuova residenza e le eventuali variazioni ad essa collegate. L'azienda unità sanitaria locale di ultima residenza comunica il trasferimento alla azienda unità sanitaria locale divenuta competente, la quale provvede d'ufficio alla trascrizione dei dati anagrafici opportunamente modificati nella banca dati locale.
6. Se la proprietà del cane viene ceduta, a qualsiasi titolo, a un soggetto residente nella stessa azienda unità sanitaria locale di residenza del responsabile, quest'ultimo comunica alla azienda le generalità complete del nuovo responsabile per l'aggiornamento dei dati anagrafici. Qualora il nuovo proprietario risieda in una azienda unità sanitaria locale diversa da quella di residenza del responsabile, quest'ultimo comunica alla propria azienda il mutamento di proprietà e le generalità del nuovo responsabile. L'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'alienante comunica il trasferimento di proprietà alla azienda unità sanitaria locale di residenza

del nuovo responsabile, che provvede d'ufficio alla trascrizione dei dati anagrafici nella banca dati locale. Al momento dell'effettiva presa in carico del cane, il responsabile consegna al nuovo proprietario il proprio esemplare della scheda anagrafica.

7. Chiunque acquista la proprietà, a qualsiasi titolo, di un cane di età superiore a sessanta giorni verifica, al momento in cui ne entra in possesso, se esso sia già registrato all'anagrafe canina ed identificato con tatuaggio o microchip; in caso contrario, provvede alla immediata registrazione del medesimo.

8. Le dichiarazioni, istanze e comunicazioni trasmesse da privati a soggetti pubblici possono avvenire in via telematica con modalità conformi all'articolo 3 della l.r. 40/2009. I soggetti pubblici adottano modalità telematiche per la gestione informatica delle procedure in conformità alle disposizioni della l.r. 54/2009.

ALLEGATO C

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEI CANILI SANITARI E DEI CANILI RIFUGIO (ART. 12)

SEZIONE PRIMA

REQUISITI STRUTTURALI E DOTAZIONI STRUMENTALI

La struttura deve fornire adeguate garanzie circa le condizioni sanitarie, igieniche e di benessere degli animali custoditi, nonché circa le condizioni di sicurezza dei lavoratori, dei volontari e dei visitatori. A tal fine, è richiesta la sussistenza nella struttura dei requisiti sotto elencati.

1. I requisiti strutturali e le dotazioni strumentali del canile sanitario sono le seguenti:

Box

- a) I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.

- b) La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 4, di cui almeno mq. 2 coperti
- c) I box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile dall'esterno, in modo tale da consentire la pulizia e la disinfezione dei box.
- d) Le reti utilizzate devono avere maglie (7), adeguate alle dimensioni del cane custodito.
- e) Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico.

Infermeria

- f) Il pavimento del locale adibito ad infermeria ed il rivestimento delle pareti, non inferiore a m. 2 di altezza, devono essere in materiale lavabile.

Locale degenza e reparto ricovero cuccioli

- g) Nei locali non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di disinfezione e disinfestazione.
- h) I locali devono essere dotati di gabbie mobili idonee ad ospitare gli animali in decorso post-operatorio e i cuccioli, e devono comunque avere caratteristiche tali da garantire condizioni di benessere adeguato allo stato fisiologico degli animali ospitati.

Nella struttura devono essere inoltre presenti i seguenti locali:

- magazzino;
- cucina;
- servizi igienici.

2. I requisiti strutturali e le dotazioni strumentali del canile rifugio sono i seguenti:

Box

- a) I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
- b) La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 8, di cui almeno mq. 2 coperti, con un lato di almeno 2 m.
- c) Almeno il 5% dei box deve avere un doppio accesso per escludere, se necessario, il contatto con l'operatore o comunque una struttura atta a garantire la sicurezza.
- d) I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli separati dagli altri alla distanza di almeno m. 20.

Recinti esterni di sgambatura

- e) La superficie deve essere di almeno 30 mq ogni 10 box, con un lato minimo di almeno m.4, raccordati con l'ambiente interno in modo protetto.
- f) I recinti devono essere provvisti di un adeguato sistema di drenaggio che eviti il ristagno dell'acqua.
- g) L'altezza minima delle recinzioni interne ed esterne deve essere di almeno 2 m.
- h) Le reti utilizzate devono avere maglie da 3 a 5 cm , adeguate alle dimensioni del cane custodito.

Ambulatorio

- i) L'ambulatorio deve avere le stesse caratteristiche costruttive previste per l'infermeria del canile sanitario.
- j) La dotazione strumentale dell'ambulatorio deve essere sufficiente per gli interventi di pronto soccorso.

Nella struttura devono essere inoltre presenti i seguenti locali:

- magazzino;
- cucina;
- servizi igienici.

SEZIONE SECONDA REQUISITI GESTIONALI E OPERATIVI

1. La documentazione relativa alle autorizzazioni e certificazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività deve essere conservata presso la struttura e messa a disposizione del personale preposto per l'effettuazione di controlli ed ispezioni. La struttura deve dare inoltre adeguate garanzie di funzionalità organizzativa, accertabili mediante la documentazione sotto elencata:

- a) *Abrogata (8)*
- b) Certificazione degli impianti.
- c) Documento di valutazione del rischio.
- d) Registro di carico/scarico presenze.
- e) Registro dei rifiuti speciali.
- f) Convenzione di gestione.
- g) Atto di incarico del direttore sanitario.
- h) Funzionigramma (con identificazione degli operatori e dei volontari).
- i) Piano per la formazione (periodico e archivio).
- j) Registro dei visitatori (con definizione del relativo percorso).
- k) Documento informativo sulla procedura di affidamento.
- l) Documento informativo sull'orario.
- m) Regolamento interno.

2. La struttura deve fornire adeguate garanzie circa la identificabilità del cane, nonché la possibilità di valutare qualunque anomalia del suo stato di salute, e di

instaurare un'adeguata terapia in tempi rapidi; a tal fine, è richiesta l'adozione del seguente protocollo:

- a) Adeguata documentazione e condivisione della procedura di ingresso.
- b) Registrazione dell'ingresso del nuovo cane nella struttura.
- c) Identificazione del cane mediante una scheda individuale.
- d) Predisposizione ed attuazione di una valutazione sanitaria e comportamentale del cane.
- e) Predisposizione e sottoscrizione di un verbale di riconsegna o di affidamento del cane.
- f) Adozione e condivisione di procedure di igienizzazione dei locali.
- g) Effettuazione di una visita clinica con cadenza periodica documentata.
- h) Effettuazione di vaccinazione e di controlli diagnostici con cadenza periodica documentata.
- i) Effettuazione di esercizi fisici e di socializzazione in un'area protetta.

3. Per quanto riguarda la gestione delle emergenze, deve essere adottato un piano di gestione i cui contenuti, sotto elencati, siano adeguati alle caratteristiche della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata dei cani della struttura:

- a) Indicazioni operative relative a: malattie infettive, sovraffollamento, incidenti tra animali, incidenti sul lavoro, intrusioni di terzi, abbandono di animali, evacuazione del canile, incendio, esondazioni.
- b) Presenza di adeguati percorsi con segnaletica aggiornata per l'evacuazione dalla struttura delle persone e degli animali.
- c) Documentazione del percorso formativo specifico degli operatori per la gestione delle emergenze.

ALLEGATO D
FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI COSTRUZIONE E DI RISANAMENTO
DEI CANILI (ART. 13)

I criteri per la concessione dei contributi per la costruzione ed il risanamento dei canili, con l'indicazione dei relativi punteggi, sono i seguenti:

- a) bacino di utenza: 1 punto ogni 5.000 abitanti.
- b) gestione associata: 10 punti.
- c) assenza di altre strutture: 5 punti.
- d) adeguamento della struttura ai requisiti del presente regolamento: 30 punti.
- e) rapporto più favorevole tra il finanziamento richiesto e il numero di posti della struttura: 30 punti.

Note

- 1. Articolo così sostituito con d.p.r.g. 1 ottobre 2013, n. 53/R, art. 1.
- 2. Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 21.
- 3. *Punto inserito con d.p.g.r. 27 marzo 2024, n. 12/R, art. 1.*
- 4. *Comma aggiunto con d.p.g.r. 27 marzo 2024, n. 12/R, art.2.*
- 5. *Parola aggiunta con d.p.g.r. 27 marzo 2024, n. 12/R, art. 3.*
- 6. *Paragrafo abrogato con d.p.g.r. 27 marzo 2024, n. 12/R, art. 4.*
- 7. *Parole eliminate con d.p.g.r. 27 marzo 2024, n. 12/R, art. 5.*
- 8. *Lettera abrogata con d.p.g.r. 27 marzo 2024, n. 12/R, art. 5.*